



*Giunta Regionale della Campania*  
*Area Generale di Coordinamento*  
*Assistenza Sanitaria*  
Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria

AI COMMISSARI STRAORDINARI  
 DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE  
 CAMPANIA  
 LORO SEDI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0076876 01/02/2011

Mittente: Medicina di base e fiscale - Assistenza sanitaria accreditata

Destinatari: AI COMMISSARI STRAORDINARI AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMP.

Classifica: 40.1. Fascicolo: 106 del 2011



*Oggetto: Corretta applicazione art. 42 A.C.N. M.M.G. vigente.*

L'ASL Napoli 3 Sud, con nota n. 30435 del 28 dicembre 2010 acquisita al Prot. N. 34202 del 17/01/2011, ha richiesto al Comitato ex art. 24 parere in ordine alla corretta interpretazione della norma contenuta nell'art. 42 del vigente ACN.

A tal proposito, il Comitato art. 24 nella seduta del 19 gennaio u. s. ha espresso il seguente parere: "A norma dell'art. 42, la revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda è tenuta a comunicare al medico interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento. Da ciò consegue che l'Azienda potrà procedere allo storno delle quote corrisposte al medico per gli assistiti deceduti dalla data del decesso e fino alla cancellazione/comunicazione, che dovrà necessariamente avvenire entro un anno dal decesso. Qualora tale cancellazione/comunicazione dovesse avvenire oltre tale data -- periodo che il Comitato ritiene più che congruo per la verifica, da parte dell'ASL, della propria anagrafe assistiti, e dell'avvenuta corresponsione della quota non dovuta sarà ritenuta contabilmente responsabile l'Azienda.

Analogamente, in caso di trasferimento di residenza, l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati tempestivamente e comunque entro 3 mesi dall'evento (ovvero la nuova scelta). Valgono anche in questo caso le considerazioni di cui sopra in ordine alla responsabilità contabile dell'Azienda.

Il Presidente  
 Prof. Bruno Zamparelli

IL DOCUMENTO NON SARA' TRASMESSO A MEZZO POSTA  
 (Art. 6 comma 2 Legge 30.12.1991 n. 412 e art. 7 comma 3 D.P.R. 20.10.1998 n. 403)